

CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI PESARO E LA FONDAZIONE PESCHERIA-CENTRO ARTI VISIVE PER LA VALORIZZAZIONE IN FORMA CONGIUNTA E COORDINATA DEI BENI CULTURALI DI APPARTENENZA PUBBLICA E PER LA GESTIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI “PESARO CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2024”

* * *

L'anno 2022 addì 17 del mese di ottobre e addì 29 del mese di dicembre

TRA

- il dott. Gianni Luca Marco Galdenzi, nata a Zurigo il 5 giugno 1966, il quale interviene e agisce in nome e per conto del **Comune di Pesaro**, in qualità di Dirigente del Servizio “Servizi Civici, Partecipazione e Promozione del Territorio (di seguito indicato anche solo come “Comune”), con sede in Pesaro, Piazza del Popolo 1 C.F. e P.IVA 00272430414, Pec: comune.pesaro@emarche.it;

E

- il Sig. Daniele Vimini, nato a Pesaro il 26 settembre 1978 il quale interviene non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della “Fondazione Pescheria- Centro Arti Visive” (di seguito indicata anche solo come “FONDAZIONE”) con sede in Pesaro C.so XI settembre n. 184, C.F. 92047090417 e P. IVA 02482540412, Pec: fondazionepescheria@pec.it;

PREMESSO CHE:

- la ricerca di integrazioni operative e di collaborazioni sempre più stabili tra istituzioni culturali è peraltro al centro delle politiche di governance di molte città italiane ed europee proprio in funzione del superamento di fragilità interne ai sistemi culturali urbani quali, a mero titolo esemplificativo si ricordano, la riduzione dei trasferimenti statali nonché la necessità di disegnare più forti strategie locali di

COMUNE DI PESARO
Copia di Originale Digitale
Protocollo N.015889/2022 del 29/12/2022
Firmatario: DANIELE VIMINI, DANIELE VIMINI, GIANNI LUCA MARCO GALDENZI

competizione tra aree territoriali, nonché di impulso agli investimenti;

- tali strategie, sono in linea con la più recente evoluzione normativa che spinge a investire sulla cultura quale fattore costitutivo di sviluppo, leva fondamentale per promuovere lavoro, investimenti, nuove attività. I recenti provvedimenti sono orientati a riportare al centro la gestione, a restituire autonomia ai soggetti gestori, a sostenere i processi di affidamento dei servizi pubblici culturali alle fondazioni, a promuovere partnership pubblico-private anche con l'adozione di forme di fiscalità di vantaggio, a introdurre e favorire una cultura della progettualità integrata e partecipata nei processi di valorizzazione del patrimonio storico –culturale;

- i principali servizi culturali del comune di Pesaro sono attualmente gestiti:

a) in via autonoma da due Enti, l'Ente Olivieri e il Centro Arti Visive Pescheria, nella forma giuridica della Fondazione;

b) dal Comune di Pesaro per il tramite di società cooperative (per Musei e Biblioteche) o Associazione (per i Teatri), alle quali sono affidati in appalto i rispettivi servizi museali, bibliotecari e teatrali;

- tra le entità sopra rassegnate la Fondazione rappresenta un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale che ha come fine la promozione e diffusione presso il pubblico delle attività e delle opere intellettuali ed artistiche contemporanee in ogni loro forma ed espressione;

- con deliberazione consiliare n. 191 del 28.11.2011 il Comune di Pesaro ha approvato la costituzione della "Fondazione e in data 13 dicembre 2011 si è provveduto alla stipula, mediante rogito notarile, dell'atto costitutivo della Fondazione di cui trattasi, rientrante nel novero delle fondazioni di partecipazione, atto rep. n. 38634, Raccolta n. 15103, registrato in data 11.01.2012

- in particolare la Fondazione, anche a seguito delle modifiche statutarie apportate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 01/03/2021, si prefigge i seguenti scopi:

- a) perseguire la promozione e la divulgazione delle attività e delle opere intellettuali ed artistiche in ogni loro forma ed espressione, anche attraverso attività museali, pubblicazioni e monografie prendendo a base l'esperienza del Centro Arti Visive "Pescheria".

- b) la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Città di Pesaro, in un processo di pianificazione strategica e di progettazione integrata tra i diversi livelli istituzionali e tra soggetti pubblici e privati, favorendo lo sviluppo culturale e il raccordo con le infrastrutture e i settori produttivi collegati;

- c) stimola e sviluppa la dimensione creativa ed interdisciplinare della Città, consolidandone la vocazione artistica, musicale e performativa.

- Per le attività connesse al perseguimento delle finalità sopra indicate sono privilegiate le seguenti aree di intervento: A. Musei e raccolte comunali; B. Luoghi della cultura, dello spettacolo e dell'arte musicale; C. Produzione e promozione di eventi culturali.

- Per quanto le attività accessorie e strumentali la Fondazione amministra e gestisce i beni di cui sia proprietaria, locataria o comodataria o di cui sia comunque in possesso. Il patrimonio della stessa è costituito dai diritti d'uso sui beni mobili ed immobili concessi dal Comune di Pesaro.

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 03.08.2022 il Comune di Pesaro ha ritenuto la Fondazione, il soggetto più idoneo per vocazione e per competenze, per stipulare un apposito accordo (Convenzione) volto a disciplinare:

- l'esercizio in forma congiunta e coordinata delle funzioni relative

l'elaborazione e lo sviluppo di piani strategici e relativi programmi, per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, inerenti i seguenti istituti e i luoghi della cultura: musei, raccolte museali locali, siti archeologici, biblioteche, archivi, complessi monumentali e altri luoghi della cultura così come definiti dall'art. 101 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica mediante le forme di gestione individuate dall'art. 115 c. 1 del predetto decreto

- i servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali;

- la gestione integrata e coordinata di tutto il programma culturale e le 45 azioni di intervento previsti nel dossier della Candidatura di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024, nonché le forme e le modalità di coinvolgimento del maggior numero di portatori di interessi: istituzioni pubbliche, attori privati e organizzazioni della società civile;

- con Delibera di Giunta comunale n. 361 del 29.12.2022 sono state apportate integrazioni e modifiche, qui integralmente riportate;

CONSIDERATO IN DIRITTO CHE:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 27 luglio 2004 ha dichiarato incostituzionale l'art. 113 bis del D. Lgs 267/2000 che normava l'affidamento diretto dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in quanto la materia deve essere inderogabilmente disciplinata dalla legislazione regionale e da normativa locale;

- non si ravvisano norme regionali specifiche per l'affidamento dei servizi pubblici culturali privi di rilevanza economica e che in presenza di tale vuoto normativo, la presente convenzione si fonda sull'art. 114 Cost., come

riformato dalla legge cost. n. 3 del 2001, in base alla quale il Comune ha facoltà di organizzare in modo autonomo le proprie funzioni e i propri servizi e nelle disposizioni sotto richiamate;

- la Fondazione è sicuramente un organismo dotato di personalità giuridica di diritto privato e ai sensi del D. Lgs. 118 del 2011 (art.11-ter, commi 1, 2, 3) ed opera quale “ente strumentale controllato o quantomeno partecipato per la tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali” del Comune di Pesaro;

- è composta da Enti pubblici e costituisce un organismo in controllo pubblico e quindi è da considerarsi anche un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D. Lgs 50/2016, in quanto “organismo di diritto pubblico”

- costituisce uno strumento di gestione delle funzioni comunali che trova, peraltro rispondenza nel dettato del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", che prevede espressamente, all'articolo 112, la possibilità di affidare a soggetti giuridici appositamente costituiti - fattispecie in cui rientra a pieno titolo la prefata istituzione - l'elaborazione e lo sviluppo di piani strategici per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica; lo stesso Codice inoltre individua poi, all'articolo 115, le possibili forme di gestione - diretta o indiretta - di tali beni. Peraltro, tale scelta risulta in linea con i presupposti che il legislatore riserva agli affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 5 del Codice degli appalti pubblici D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

- è attualmente in controllo pubblico del Comune di Pesaro quale soggetto fondatore ed al momento unico socio (come previsto dall'articolo 112 comma 8 del Decreto Legislativo n.42/2004);

- il Comune di Pesaro versa un contributo forfettario alla Fondazione che costituisce contributo necessario per realizzare, e quindi sostenere

economicamente il costo, di attività poste in essere dalla Fondazione medesima per vincolo statutario, per la realizzazione di finalità che sono le medesime dell'Ente;

- ai sensi dell'art. 5, comma 6 del vigente Codice dei Contratti pubblici le Amministrazioni aggiudicatrici (tra cui la Fondazione) possono stipulare accordi di collaborazione;

- il rapporto convenzionale tra il Comune di Pesaro e la Fondazione Pescheria Centro Arti Visive di cui si propone la stipula, rientra pertanto tra gli accordi tra PP. AA ex art. 15 della L. 241/1990, tra quelli tra amministrazioni aggiudicatrici ex art. 5 c. 6 del D. Lgs. 50/2016 nonché tra gli atti convenzionali previsti dall'art. 112 del D. Lgs. 42/2004;

- tale accordo, dunque, è da considerarsi, a seguito di una attenta analisi delle clausole convenzionali e dei rapporti tra i due enti, compatibile con il diritto dei contratti pubblici nonché con la normativa europea, in quanto rispettoso delle seguenti condizioni:

- lo scopo dell'accordo è rivolto a realizzare un interesse pubblico, realmente comune ai partecipanti, che hanno concordato di perseguirlo come compito principale, secondo le finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- la cooperazione ha carattere di una cooperazione reale, intesa all'esecuzione congiunta di un compito comune - servizio pubblico -, contrariamente ad un normale appalto pubblico;
- alla base di detto accordo è rinvenibile una reale divisione di compiti e responsabilità;
- i movimenti finanziari tra i soggetti sono un mero ristoro delle spese sostenute, essendo esclusa la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;

- il ricorso all'accordo non può quindi interferire con la libera circolazione dei servizi;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 - PREMESSE

Le **premesse** formano **parte integrante e sostanziale** del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO

Il presente atto disciplina i rapporti tra il Comune di Pesaro e la Fondazione per la per l'esercizio **in forma congiunta e coordinata** delle attività relative a:

- a) l'elaborazione e lo sviluppo di piani strategici e relativi programmi, per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, inerenti i seguenti istituti e i luoghi della cultura: musei, raccolte museali locali, siti archeologici, biblioteche, archivi, complessi monumentali e altri luoghi della cultura così come definiti dall'art. 101 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica previste al Capo II del D.Lgs. 42/2004, mediante le forme di gestione individuate dall'art. 115 c. 1 del predetto decreto;
- c) i servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali;

In fase di prima applicazione le attività di cui alle lettere a); b); c) riguardano esclusivamente i seguenti istituti e luoghi della cultura:

- i Musei Civici, Museo Nazionale Rossini e Casa Rossini;
- il sito archeologico della Domus romana di via dell'Abbondanza;
- il sito archeologico di Colombarone;
- il centro Arti Visive Pescheria;

- la struttura denominata Sonosfera;
- la Sinagoga Sefardita;
- Palazzo Ciacchi;
- Palazzo Ducale;
- Museo officine Benelli;
- Casa museo Gentiletti;
- Officine Morbidelli;
- Palazzo Mazzolari Mosca;
- Saletta via Rossini n. 35;
- Musei della Bicicletta e della Moto (costituendo);
- i depositi museali;
- l'Ente Olivieri – Biblioteca e Musei Oliveriani.

Previa adozione degli atti deliberativi conseguenti, sarà possibile estendere la presente convenzione ad altri istituti e luoghi della cultura. L'atto integrativo costituirà un addendum della convenzione

d) la gestione integrata e coordinata di tutto il programma culturale e le 45 azioni di intervento previsti nel dossier della Candidatura di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024, nonché le forme e le modalità di coinvolgimento del maggior numero di portatori di interessi: istituzioni pubbliche, attori privati e organizzazioni della società civile.

La Fondazione in quanto collaboratore del Comune, può - di concerto – definire specifici accordi discendenti con i soggetti vocati, al fine di garantire la piena fruibilità dei beni di cui all'elenco che precede e sue successive eventuali integrazioni.

La Fondazione in quanto collaboratore del Comune, può - di comune accordo - coordinare anche le attività temporanee (mostre) o speciali di altri soggetti organizzatori di attività culturali, che interessino luoghi e spazi

della città di Pesaro. Tale coordinamento ha il fine di armonizzare le programmazioni e le risorse economiche, pertanto la Fondazione è sollevata da qualunque responsabilità (ai sensi del TULPS e di ogni altra normativa vigente) in merito alle attività di cui non è diretto organizzatore.

ART. 3 – DURATA

La collaborazione di cui al presente atto esplica i suoi effetti **fino al 31/12/2025** con espressa esclusione della possibilità di rinnovo tacito.

La decorrenza della Convenzione è dalla sua prima sottoscrizione per quanto concerne “la gestione integrata e coordinata di tutto il programma culturale e le 45 azioni di intervento previsti nel dossier della Candidatura di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024, nonché le forme e le modalità di coinvolgimento del maggior numero di portatori di interessi: istituzioni pubbliche, attori privati e organizzazioni della società civile”, mentre dal 1 gennaio 2023 per le attività previste ed elencate nel successivo art. 4.

Alla scadenza del termine sopra indicato la Convenzione si intende automaticamente risolta, pur restando le parti libere di concordare termini e condizioni per la stipulazione di una nuova convenzione.

ART. 4 – PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’

La Fondazione, per la durata stabilita al precedente articolo 3, collabora col Comune di Pesaro nell’organizzazione, realizzazione e gestione delle attività da svolgersi negli istituti museali e aree archeologiche individuati all’art. 2, fermo restando che **per ciascuna anno solare, Fondazione e Comune di Pesaro definiranno concordemente il programma ed il budget.**

Le stime relative agli incassi per la vendita di biglietti, ai pagamenti da parte di terzi per l’utilizzo dei beni culturali gestiti, nonché alle sponsorizzazioni e contributi liberali, andranno a costituire voce di entrata del budget.

La Fondazione formalizza con congruo anticipo le proposte gestionali e relativi piani economici afferenti il programma concordato con l'Ente per la necessaria approvazione da parte dell'Amministrazione comunale che dovrà avvenire entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento.

La Fondazione si impegna a gestire tutti i servizi – e ad espletare i relativi adempimenti - tecnico-logistici, di biglietteria, amministrativi, contabili, fiscali, ecc. inclusi quelli relativi alle norme di sicurezza, anche in termini di coperture assicurative e a tutto quanto richiesto dalla vigente normativa relativi istituti ed ai luoghi di cultura i cui beni sono ad essa dati in uso.

A fronte di particolari situazioni di necessità e/o emergenziali e di provvedimenti normativi/regolamentari consequenziali, potranno eventualmente essere concertate anche specifiche programmazioni, attività, iniziative, ecc. a carattere innovativo, mediante l'utilizzo – ad esempio - delle più attuali tecnologie, strumentazioni, piattaforme, ecc..

La collaborazione della Fondazione nell'organizzazione, realizzazione e gestione riguarda in particolare le seguenti attività, le quali saranno svolte dalla stessa, sulla base degli indirizzi ed indicazioni fornite dal Comune:

A) COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

- Progettare e/o gestire l'identità dei singoli spazi e/o del complesso dei musei e dei luoghi della cultura oggetto del presente accordo.
- Elaborare e realizzare strategie e piani di promozione attraverso anche l'elaborazione di comunicazione e specifico piano mezzi sia on line che off line.
- Attivare tutte le politiche e attività di relazioni con i mezzi di comunicazione attraverso interventi di PR e ufficio stampa
- Realizzare specifiche campagne o interventi volti a migliorare

immagine e promuovere la riconoscibilità dei beni oggetto dell'accordo

B) APERTURA/CHIUSURA SPAZI MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA, INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA

- Apertura e chiusura spazi secondo il calendario di aperture concordato, sia ordinario che straordinario
- Attività di informazione e prima accoglienza del pubblico presso le strutture museali presidiate o presso luoghi definiti;
- Supporto nella attività legate alla sicurezza dei luoghi oggetto del presente accordo o quelli che verranno definiti anche in via temporanea o occasionale

C) SERVIZIO BIGLIETTERIA E PUNTI VENDITA

- Servizio di biglietteria ordinaria e straordinaria e relative pratiche amministrative connesse (SIAE, uff.Iva) sia presso le sedi o su piattaforme on line proprie e/o di terzi;
- Organizzazione e gestione dell'offerta di vendita libri e oggettistica presso i punti vendita nei musei e luoghi della cultura anche temporanei
- Elaborazione di piani di marketing di sviluppo della attività economiche legate sia al pubblico specifico, potenziale o potenzialmente interessati a servizi specifici (utilizzo spazi, servizi esclusi etc.)
- Supporto nella definizione delle politiche tariffarie dei titoli di ingresso e dei servizi ordinari e speciali.

D) SERVIZI DEDICATI AL PUBBLICO

- Proposta e realizzazione dei servizi ordinari quali visite guidate ordinarie, speciali (tematiche, esclusive, su misura) e straordinarie su misura alle strutture singole o percorsi dedicati anche in orari diversi dalle aperture.
- Proposta di attività e laboratori per scuole, famiglie, bambini o le varie tipologie di pubblico

- Altri servizi speciali per pubblici con diverso grado di accessibilità

E) MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE PIANI DI SICUREZZA, PRIVACY

- Manutenzione ordinaria, come meglio specificato nell'articolo seguente

- Gestione servizi di vigilanza diurna e notturna

- Monitoraggio (con strumenti forniti) dei parametri controllati dei luoghi

- Elaborazione di un piano di manutenzione e un servizio di rilevazione e segnalazione interventi ordinari e straordinari

F) ALTRE ATTIVITA'

- Attività di collegamento e integrazione con il terzo settore e il volontariato

- Supporto nelle fasi di progettazione e nella fase di realizzazione di mostre e/o eventi espositivi o iniziative temporanee o speciali

- Attività di supporto nella gestione e cura del patrimonio

- Attività di supporto nelle attività di predisposizione di documenti e progetti per la partecipazione a bandi o finanziamenti pubblici o privati

- Definizione di un organigramma interno del servizio e relative competenze sulla base dell'organizzazione delle funzioni richieste e di quelle effettivamente avviate

- Controllo del personale in servizio ordinario o volontario

- Assicurare la presenza delle professionalità e delle figure essenziali dei musei come individuate dal documento ICOM 2017 e ss.mm.ii.. In particolare la Fondazione consultato il Comune, dovrà individuare, se non già ricoperte dai soggetti nominati dai concessionari e affidatari della gestione del servizio, le seguenti figure professionali:

- a) Direttore dei musei;
- b) Responsabile della mediazione e dei servizi educativi;
- c) Responsabile della gestione e della cura delle collezioni;
- d) Responsabile della logistica e della sicurezza
- e) Eventuali altre figure o professionalità ritenute necessarie dalle parti.

La Fondazione in relazione alle attività da lei affidate si impegna a fornire informazioni e specifici elaborati tecnici al competente Servizio del Comune.

La Fondazione dovrà costantemente informare il Comune, nella figura del Dirigente del Servizio competente, eventualmente per iscritto, di tutti gli eventuali avvenimenti particolari che si dovessero verificare e/o di circostanze che possano influire sul buon andamento delle attività da svolgersi negli istituti o luoghi della cultura i cui beni sono dati ad essa in uso.

Le parti, in occasione di bandi pubblici per fondi destinati ad attività specifiche, definiranno le modalità di partecipazione (congiunta o disgiunta) in virtù dei requisiti e il miglior assetto progettuale.

Il Comune assicura alla fondazione le medesime agevolazioni di cui gode il Comune stesso, per le attività istituzionali che richiedono permessi, autorizzazioni, concessioni, o altro provvedimento/atto o onere richiesto dal Comune, garantendo la piena collaborazione dei propri Servizi e Uffici e coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle istruttorie necessarie per ottenere i suddetti titoli.

Più in generale il Comune garantirà la massima collaborazione ai fini della realizzazione dell'attività della Fondazione, anche attraverso l'ausilio degli uffici tecnici, amministrativi e contabili comunali. In particolare, la Fondazione potrà, in accordo tra le Parti, avvalersi di personale del Comune

di Pesaro per lo svolgimento delle proprie attività e di quelle oggetto della presente Convenzione.

Il Comune, inoltre, su espressa richiesta della Fondazione, potrà mettere a disposizione temporaneamente o in via continuativa o periodica, beni propri o di cui ha la disponibilità, strumentali all'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 5 – BENI CONCESSI IN USO ALLA FONDAZIONE

Per il perseguimento delle finalità indicate all'art. 2 e lo svolgimento da parte della Fondazione delle attività elencate all'art. 4, il Comune di Pesaro, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni di legge (es. Soprintendenza) concede alla Fondazione l'uso gratuito di tutti i beni immobili, mobili e le universalità di beni mobili, relativi agli istituti ed ai luoghi della cultura indicati all'art. 2 della presente convenzione.

L'elenco dettagliato dei beni mobili, immobili e delle universalità di beni mobili concessi in uso gratuito sarà individuato con apposita determinazione dirigenziale da redigersi entro il 31 dicembre 2022.

Le parti, sin da ora convengono che il Comune avrà facoltà di proporre alla Fondazione, che si riserva di accettare, la concessione in uso gratuito di ulteriori beni mobili ed immobili da destinare al perseguimento delle finalità ed allo svolgimento delle attività previste nella Convenzione, mediante sottoscrizione tra le parti di un apposito addendum

I beni immobili sono concessi unitamente alle rispettive pertinenze, attrezzature ed impianti ivi esistenti.

La Fondazione si impegna a consentire al Comune l'utilizzo dei beni concessi in uso gratuito per le proprie finalità istituzionali (es. uffici amministrativi, celebrazione matrimoni ecc.).

La Fondazione si obbliga all'utilizzo ed alla custodia dei beni mobili e immobili ad essa assegnati, con l'obbligo di osservare la diligenza del buon padre di famiglia.

Ai sensi del D. Lgs. 42/2004, la Fondazione si obbliga a garantire la valorizzazione dei beni culturali ad essa concessi in uso gratuito; si obbliga altresì ad adottare idonee misure di protezione e conservazione con particolare riferimento a quanto previsto agli artt. 20 e 21 del Decreto citato; ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 42/2004, la Fondazione si obbliga a garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali ad essa concessi in uso gratuito e, con particolare riferimento alla documentazione di archivio, ad adottare adeguate metodiche operative e conservative atte altresì al trasferimento al Comune alla scadenza della convenzione.

La Fondazione è tenuta a segnalare al Comune eventuali esigenze di ordine conservativo di natura straordinaria relativi ai beni culturali ad essa assegnati

La Fondazione si impegna a gestire l'ordinaria manutenzione dei beni ad essa concessi in uso come dettagliato nei punti che seguono. Le opere di manutenzione ordinaria sono quelle individuate nell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e comprendono anche la progettazione, l'appalto, l'acquisizione di eventuali pareri o nulla osta (es. art. 21 D. Lgs. 42/2004).

Previo accordo con il competente Responsabile del Comune, la Fondazione per i lavori in esame o comunque nei casi di interventi emergenziali, può avvalersi anche dell'ufficio Manutenzioni del Comune e del Centro Operativo.

Restano a totale carico del Comune tutte le altre tipologie di intervento edilizio (manutenzione straordinaria, risanamento conservativo ecc.).

Il Comune potrà demandare alla Fondazione la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria, previa presentazione da parte di quest'ultima di apposito piano di intervento tecnico-finanziario e successiva approvazione da parte del Comune. Il Comune, previa verifica dei lavori eseguiti si impegna a rimborsare alla Fondazione i costi dalla stessa anticipati, entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta.

La Fondazione potrà eseguire, previa approvazione da parte del Comune, lavori di straordinaria manutenzione, sui beni immobili concessi in uso gratuito, con il reperimento di risorse proprie ovvero acquisite mediante finanziamenti o contributi da parte di soggetti terzi.

Eventuali modifiche degli orari di apertura al pubblico e/o di modalità di fruizione dei beni concessi dovranno esser concordate tra le parti

Le parti concordano i criteri di incremento dei beni culturali. Negli accordi è anche specificato il soggetto titolare del diritto di proprietà sul bene. Qualora il bene dovesse essere di proprietà del Comune, questo, è tenuto a concedere l'uso gratuito alla Fondazione.

Le parti infine concorderanno i criteri e le modalità dell'eventuale prestito esterno dei beni; le relative pratiche amministrative saranno curate dalla Fondazione.

ART. 6 – DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto divieto alla Fondazione di affidare a terzi l'uso o la gestione dei beni concessi in uso gratuito.

Eventuali gestioni a soggetti diversi, nei casi previsti dagli artt. 115 c. 3 e 117 c. 1 e ss., dovrà essere concordata tra le parti.

ART. 7 – ONERI A CARICO DELLA FONDAZIONE

Tutte le spese derivanti dal corretto svolgimento delle attività di cui agli

articoli che precedono saranno a carico della Fondazione.

Oltre ai predetti oneri la Fondazione è tenuta alla stipulazione di apposita assicurazione per danni a terzi e per danni patiti dai beni dati in comodato a seguito di atti di terzi, furti perdite e deterioramento del bene ecc..., qualora questi fatti non siano già coperti da apposita assicurazione stipulata dal Comune – come da art 9 che segue.

ART 8 – INTROITI A FAVORE DELLA FONDAZIONE

Tutti gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti per l'accesso agli istituti e ai luoghi della cultura oggetto della presente convenzione, i pagamenti da parte di terzi per l'utilizzo dei beni ad essa assegnati, i finanziamenti pubblici o privati ad essi relativi, nonché le sponsorizzazioni e i contributi liberali derivanti dalle attività, verranno introitati dalla Fondazione ed andranno a costituire apposita voce di entrata nel rendiconto.

ART. 9 – ONERI A CARICO DEL COMUNE DI PESARO

Per la gestione delle attività indicate negli articoli che precedono, sulla base del Bilancio di previsione della Fondazione, il **Comune di Pesaro provvederà ad erogare alla Fondazione**, secondo le linee guida enunciate dalla Corte dei Conti (sez. Marche del 13/2011; sez. Puglia Del. 97/2012; sez. Lombardia Del 226/2013, sez. Piemonte del 290/2013) un **contributo forfettario** onnicomprensivo individuato concordemente tra le parti in fase di programmazione di cui all'art. 4, destinato a realizzare e sostenere economicamente i costi delle attività concordemente programmate e sopra descritte.

Al fine di consentire alla Fondazione lo svolgimento delle attività ad essa assegnate senza dover ricorrere al credito di istituti bancari, il Comune erogherà alla Fondazione le somme in quattro soluzioni e precisamente:

- il 30% del budget di previsione entro il 15.02 dell'anno di riferimento; per il primo anno della convenzione la predetta somma sarà erogata entro gennaio 2023;
- il 30% entro il 30.06 dell'anno di riferimento;
- il 30% entro il 31.10 dell'anno di riferimento;
- il 10% nell'anno successivo a quello di riferimento su presentazione del consuntivo, a saldo del contributo forfettario complessivo;

La liquidazione di ciascuna soluzione avverrà dietro presentazione di adeguata rendicontazione come prevista dal vigente Regolamento comunale per l'erogazione di sussidi e contributi, comprendente specifica, dettagliata **relazione sulle attività** svolte ed **elenco documenti contabili articolato per macro voci di spesa**: per la liquidazione delle prime tre quote la corrispondente documentazione contabile resterà depositata presso la sede della Fondazione, consultabile in caso di necessità e/o controlli, mentre verrà prodotta nella sua interezza con il consuntivo per la liquidazione dell'ultima quota a saldo.

E' inteso che si darà corso ad **attività aggiuntive** rispetto a quelle concordate in fase di programmazione, **solo a fronte della effettiva disponibilità di risorse nel bilancio del Comune.**

Sono a carico del **Comune le spese di manutenzione straordinaria e delle utenze dei beni dati in uso gratuito alla Fondazione**, quali a titolo esemplificativo quelle relative alla fornitura di luce, acqua, gas, telefono e linea internet.

Spetta al Comune la pulizia ordinaria e straordinaria dei beni immobili e mobili concessi ad uso gratuito.

Il Comune, in quanto proprietario dei beni immobili in uso alla Fondazione si impegna a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata della

Convenzione adeguata polizza assicurativa globale fabbricati.

ART. 10 – RISULTATO DI GESTIONE

Posto che il contributo accordato alla Fondazione da parte del Comune di Pesaro di cui al precedente art. 9 costituisce contributo necessario per realizzare attività, e quindi sostenerne economicamente il costo, svolte dalla Fondazione medesima per vincolo statutario e per quanto disposto dal presente atto, per il raggiungimento di finalità che sono le medesime dell'Ente, non realizzandosi attività commerciale da parte della Fondazione, qualora, **in caso di maggiori incassi o minori uscite per la Fondazione rispetto al budget di previsione** congiuntamente formulato si evidenzi un risultato economico positivo, si andrà a **ridurre per pari importo il contributo del Comune.**

Qualora, invece, si evidenzi un **risultato economico negativo** rispetto al budget di previsione, in caso di minori incassi o maggiori uscite per la Fondazione derivanti anche da attività extra rispetto al programma e relativo budget inizialmente congiuntamente formulato, il Comune di Pesaro e la Fondazione Pescheria ne valuteranno le modalità di gestione, fermo restando l'obiettivo del **ripiano dell'eventuale deficit.**

ART. 11 – INTERRUZIONE DELLA COLLABORAZIONE

Le parti potranno **recedere anticipatamente dalla presente convenzione** previa comunicazione scritta di **preavviso** di almeno tre mesi e comunque l'interruzione avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della comunicazione.

ART. 12 – SUBENTRO NEI RAPPORTI IN ESSERE

La Fondazione, ad esclusione dei contratti delle utenze, succederà al Comune, ove possibile, in tutti i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi aventi ad oggetto gli istituti e luoghi della cultura indicati nell'art. 2 della

Convenzione.

I nuovi contratti saranno stipulati direttamente dalla Fondazione, salvo accordo diverso tra le parti.

In relazione alla gara di appalto in corso di espletamento, relativa all'affidamento dei servizi di accoglienza, guardiania e gestione dei Musei Civici e di strutture destinate a gallerie, mostre ed esposizioni, la Fondazione subentrerà dopo la sottoscrizione del contratto tra il Comune e la ditta aggiudicatrice.

ART. 13 – COPYRIGHT

Tutto il materiale editoriale e iconografico avente carattere informativo, pubblicitario, storico-critico e documentaristico prodotto per le attività e iniziative di cui al presente atto è **utilizzabile da entrambi i soggetti previo consenso degli autori**, elaboratori o comunque gli aventi diritto e con citazione della fonte.

Resta inteso che la Fondazione potrà riservarsi il diritto al libero utilizzo degli elaborati scritti e del materiale video-fotografico alla cui realizzazione provvede direttamente; nel contempo la Fondazione **si impegna a non utilizzare in contesti diversi** da quello qui regolamentato né a riprodurre senza consenso del Comune di Pesaro elaborati grafici specifici (logo, immagini coordinate, ecc.) delle iniziative di cui al presente atto.

ART. 14 – RESPONSABILITA' ARTISTICA

Il Comune di Pesaro e la Fondazione **condividono le scelte e le responsabilità** relative alla complessiva programmazione artistica e organizzativa oggetto del presente accordo.

ART. 15. - REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LE PARTI AL TERMINE DELLA CONVENZIONE

In caso di interruzione della collaborazione o di scadenza della presente

Convenzione tutti i beni – ivi inclusa la documentazione afferente l'attività svolta - tornano nella piena disponibilità del Comune e dovranno essere restituiti dalla Fondazione in buona stato di conservazione, fatto salvo il deterioramento dovuto all'uso.

Il Comune, inoltre, se possibile, subentrerà in tutti i rapporti in essere tra la Fondazione e terzi.

In caso di interruzione della collaborazione di cui alla presente convenzione la Fondazione, se richiesto dal Comune, assicurerà la continuazione delle attività ad essa assegnate, fino al momento in cui il Comune assumerà in proprio l'esercizio delle stesse e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

Durante tale periodo la Fondazione continuerà a sostenere le spese e i costi relativi alle attività poste in essere ed il Comune dovrà corrispondere i correlati ristori.

ART. 16 – COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

Tutte le Comunicazione tra le parti a cui conseguono effetti di legge o contrattuali debbono avvenire esclusivamente mediante posta elettronica certificata, agli indirizzi PEC indicati nella presente Convenzione.

ART. 17 – TRATTAMENTO DATI

Il Comune di Pesaro, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e del GDPR - **General Data Privacy Regulation** - Regolamento UE 2016/679, informa Fondazione Pescheria, che acconsente, che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione nel rispetto delle norme citate, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi ivi previsti, per lo svolgimento di attività istituzionale.

Si allega alla presente convenzione (Allegato “B”) il contratto di nomina di Responsabile al Trattamento dei dati.

ART. 18 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Fondazione, ove ne abbia obbligo di legge, sarà tenuta a porre in essere tutti gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

A tal fine la Fondazione deve comunicare al Comune:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla Convenzione comporta la risoluzione di diritto della stessa.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza della presente Convenzione.

ART. 19 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento alle leggi vigenti in materia ed al codice civile.

Ogni modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata e sottoscritta dalle parti.

Per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice di procedura Civile, i sottoscritti, previa lettura e specifica trattativa di ogni singola clausola dichiarano di accettarle e di approvarle espressamente.

ART.20 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione è da registrare **solo in caso d'uso**.

Letto, approvato e sottoscritto

Pesaro, 17 ottobre (prima sottoscrizione), 29 dicembre

PER IL COMUNE DI PESARO

PER LA FONDAZIONE

.....

.....